

Premessa

L'oggetto di questa tesi è rappresentato dai profili giuridici della guida in stato d'ebbrezza e pertanto, è importante premettere due aspetti che risultano fondamentali alla trattazione: da un lato l'uso/abuso di alcol e dall'altro lato la sua incidenza negativa nella guida, definendo gli aspetti ed evidenziandone i problemi che incidono sulla tematica.

Il primo punto è il ruolo che gioca l'alcol nella vita di tutti i giorni e che di conseguenza, ci pone alla guida di auto con tassi alcoolemici, superiori a quelli consentiti tali da renderci pericolosi per noi stessi e per gli altri.

L'alcol rappresenta un problema molto diffuso soprattutto tra i giovani e di entrambi i sessi.

Infatti è la categoria dei "giovani", quella che più utilizza le sostanze alcoliche, per produrre un cambiamento dello stato di coscienza; per creare il c.d. "sballo" che spesso è causa di incidenti stradali, comprese le "stragi del sabato sera"

Questa situazione sta allarmando i paesi sviluppati dove l'alcol rappresenta la prima causa di morte per i ragazzi di età compresa tra 15-29 anni.

Al momento, l'unico rimedio sembra essere quello di promuovere un uso consapevole delle bevande alcoliche fornendo, anche tramite campagne di sensibilizzazione, la consapevolezza che il consumo di alcolici è un comportamento a rischio che induce spesso ad atteggiamenti pericolosi; sul punto anche l'Italia sembra stia facendo dei passi avanti anche se le difficoltà sono molte.

E'importante ricordare come l'alcol incida negativamente nell'andamento psico-fisico del nostro organismo: infatti l'assorbimento dell'alcol da parte del nostro corpo è totale ed estremamente rapido; infatti, inizia immediatamente dopo l'ingestione e si completa in un tempo variabile compreso tra i quindici e i quaranta minuti. La sua presenza nel sangue è riscontrabile entro cinque minuti

dall'ingestione e raggiunge la massima concentrazione ematica in un tempo compreso tra i trenta minuti e le due ore.

I primi distretti dell'organismo ad essere interessati dalla diffusione dell'alcol sono il sistema nervoso centrale e, subito dopo, il fegato, i reni e il cuore. In un secondo tempo vengono interessati anche i muscoli e il tessuto adiposo, nel quale l'etanolo tende a depositarsi (è per questo che le persone in sovrappeso possono aver una maggior resistenza alla sostanza di quanto dimostrino di avere le persone magre.)

Il 90-95% dell'etanolo introdotto va incontro a complesse trasformazioni, che si svolgono quasi esclusivamente a livello epatico, perciò il fegato è l'organo più esposto agli effetti dei prodotti tossici che si sviluppano come conseguenza della degradazione dell'alcol.

Nella donna la quantità di alcol metabolizzato nello stomaco è 4 volte inferiore a quella dell'uomo, perciò l'etanolo immesso nel circolo ematico è nettamente superiore nel sesso femminile a parità di quantità ingerita.

L'eliminazione avviene principalmente attraverso i reni e i polmoni, ma piccole quantità possono comparire anche nella saliva, nel sudore, nelle lacrime, nella bile e nel succo gastrico.

Il nostro corpo impiega un tempo compreso tra uno e quattro ore per smaltirne un'unità di Alcool e per liberarsi dei suoi effetti tossici. E' quindi difficile la ripresa dopo una bevuta eccessiva, perciò quel senso di malessere e di confusione che l'accompagnano perdurano per un tempo più lungo quanto più grande è la quantità di alcol ingerita.¹

A conclusione di questa premessa si forniscono alcuni dati utili a comprendere la dimensione del problema. Le statistiche ISTAT attestano che in Italia nel 2017 gli incidenti stradali con lesioni a persone sono stati 174.933, le vittime 3.378 e i feriti 246.750. Ogni giorno, durante l'anno, si sono verificati in media 479 incidenti stradali con lesioni a persone, sono morte 9 persone e ne sono rimaste ferite 676. Rispetto al 2016 il numero di vittime aumenta del 2,9%, e diminuiscono gli incidenti dello 0,5% e i feriti dell'1,0%. Tra il 2010 e il 2017 le vittime della strada diminuiscono del 17,9%. L'Italia ancora oggi detiene il triste primato europeo del maggior numero di incidenti stradali. Il tasso dei sinistri nel 2010 era doppio rispetto a quello di Olanda, Svezia e Gran Bretagna. Principale causa degli incidenti stradali è la guida in stato di ebbrezza alcolica (Artt. 186 e 186 bis). Dai dati della Polizia Stradale che fornisce dettagli per classe di età, fascia oraria e tipologia di veicolo emerge che sono multati per guida in stato di ebbrezza soprattutto i giovani conducenti di autovetture (tra 25 e 32 anni), nella fascia oraria notturna, fascia durante la quale è stato elevato circa l'80% delle sanzioni.

¹ Moiraghi Ruggenini A., "Alcologia ", Torino, Masson, 1996.

Per arginare questo problema si è deciso di intervenire in maniera decisa, mettendo in atto norme repressive molto severe e ponendosi come obiettivo l'ambizioso traguardo di dimezzare, entro il 2010, il tasso di mortalità sulle strade, conformemente a quanto stabilito nel libro bianco sui trasporti, adottato dalla Commissione europea il 12 settembre 2001.

Capitolo I

L'EVOLUZIONE NORMATIVA

1. DAL 1959 AL 1999 (IL NOVECENTO)

Il grave problema della guida in stato d'ebbrezza ha obbligato il legislatore a una quasi isterica produzione normativa costituita da tantissimi interventi che non sempre sono risultati efficaci, anche perché spesso privi o quasi di organizzazione e coordinamento.

Basti pensare che dal 1 gennaio 1993, data in cui è entrato in vigore il nuovo codice della strada, gli interventi di vario tipo (decreti ministeriali, leggi di conversione, ecc...) sono stati oltre sessanta, tutti a mutare profondamente la struttura del Codice stradale, il più delle volte in modo improvvisato e superficiale, tanto che il Codice della Strada è una delle discipline che ha subito più modifiche nella storia.

La regolamentazione della guida in stato di ebbrezza ha radici lontane, ma il punto di partenza è senza dubbio il D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 infatti, la guida in stato di ebbrezza assurge a fatto contravvenzionale solo con il codice del 1959.

Sebbene il più antico testo legislativo in materia di circolazione stradale risalga al 1868², è soltanto con la legge 30 giugno 1912 n. 739 che furono espressamente codificati i casi in cui il certificato di idoneità a condurre automobili o motocicli doveva essere ritirato; tra questi, c'era anche il caso in cui il conducente fosse notoriamente dedito all'ubriachezza. La previsione fu poi riproposta anche nei successivi testi legislativi e, in particolare nel secondo codice della strada³, fu meglio precisata la fattispecie che dava luogo al ritiro della patente: anziché di manifesta ubriachezza si parlava ora di

² R.D. 15 novembre 1868 n. 4697.

³ R.D. 2 novembre 1928 n. 3179

uso continuo di bevande alcoliche o di altre sostanze inebrianti o di sostanze stupefacenti, alle quali il conducente risultasse dedito.

La disciplina del ritiro delle patenti, in caso di manifesta ubriachezza rimase immutata nel terzo codice della strada del 1933⁴ e fino al codice del 1959 nel quale, come già detto, la guida in stato di ebbrezza viene rubricata come contravvenzione.

L'art. 132, costituito da due soli commi, recitava così:

1) *E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti;*

2) *Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquecentomila. Accertata l'infrazione viene immediatamente ritirata la patente al trasgressore ed inviata senza indugio, unitamente ad una copia del processo verbale, al Prefetto che l'ha rilasciata. Il Prefetto, entro quarantotto ore dal ricevimento, può disporre la sospensione della patente fino a tre mesi, ovvero provvede alla restituzione al trasgressore, salvi ulteriori accertamenti in base ai quali disporre successivamente la sospensione stessa. In caso di più violazioni nel corso di un anno la sospensione è disposta, con la medesima procedura, fino a sei mesi.*

Le uniche modalità di accertamento della manifesta ubriachezza erano la raccolta e la rappresentazione al giudice delle cosiddette circostanze sintomatiche o l'analisi del sangue,; la prima poteva però essere contestata e facilmente messa in dubbio in sede di discussione e la seconda, l'analisi del sangue, poteva mettere in evidenza la presenza di alcol nel sangue, ma la mancata previsione nella norma, di tassi alcoolemici prefissati e di riscontri obiettivi obbligatori, rendevano quasi inutile l'analisi.

Tutto questo fece sollevare obiezioni da parte dei primi commentatori, tanto più che, con la risoluzione del 22 marzo 1973 n. 7, il Consiglio d'Europa raccomandò il perseguimento penale della guida con un tasso alcoolemico di almeno 0,80 g/l.

Con l'articolo 17 della legge 18 marzo 1988 n. 111 si recepiva la raccomandazione comunitaria sostituendo completamente l'art. 132 del T.U. del 1959.

Nella nuova stesura viene trattata separatamente la guida sotto l'influenza dell'alcol da quella degli stupefacenti, stabilendo divieti, sanzioni, quantità minime di tassi alcoolemici prefissate e le modalità di accertamento.

Sarà in particolare il D.M. 10 agosto 1988 del Ministero della sanità a fissare in 80 milligrammi per 100 millilitri il tasso alcoolemico minimo, conformemente alla risoluzione del Consiglio di Europa del 1973.

⁴ R.D. 8 dicembre 1933 n. 1740

Si giunge così al d.lgs. 30 aprile 1992 n.285 il "nuovo codice della strada" il quale abrogò il d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393. L'art. 186 del d.lgs. 30 aprile 1992 n.285 si presentava in questo modo:

- 1. E' vietato guidare in stato di ebrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.*
- 2. Chiunque guida in stato di ebrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.*
- 3. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.*
- 4. In caso di incidente o quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.*
- 5. Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dal regolamento, l'interessato è considerato in stato di ebrezza ai fini della applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.*
- 6. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 4, il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni.*

Come vediamo le differenze sono parecchie, infatti si prevede la sospensione della patente come sanzione amministrativa accessoria con una durata che va da un minimo, prima non presente, di 15 giorni ad un massimo di tre mesi, sempre raddoppiati nel caso di più violazioni nel corso di un anno. In più vengono aggiunti quattro commi ai due già presenti dove, nel terzo si parla della custodia del mezzo, nel quarto e nel quinto si prende in considerazione il caso di incidente, sancendo la facoltà dell'agente di polizia di effettuare l'accertamento del tasso alcolemico del conducente e, nel caso in cui l'accertamento abbia esito positivo, si impone l'applicazione del secondo comma dello stesso articolo sopra esposto.

Infine il sesto e ultimo comma disciplina l'eventuale rifiuto dell'accertamento con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da cinquecentomila a due milioni di Lire.

Con le differenze introdotte il legislatore si è concentrato sul problema cercando di colmare le lacune presenti nella norma previgente.

2. DAL 2000 AL 2009

Dopo undici anni dall'ultima legislazione si ritiene necessario un ulteriore intervento.

Il D.L. 27 giugno 2003, n.151, convertito in L. 1 agosto 2003, n. 214 “modifiche ed integrazioni al codice della strada” apportò una serie di modifiche al già modificato art. 186. All'articolo 5, Il decreto si presentava così:

L'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente «Art. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool)

1. è vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da euro duecentocinquantotto a euro milletrécentadue. Per l'irrogazione della pena è competente il tribunale. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è disposta la revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II del titolo VI; in tale caso, ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4. *Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.*
5. *Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.*
6. *Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.*
7. *In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui al comma 2.*
8. *Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.*
9. *Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8».*

Le variazioni che hanno interessato questo articolo sono molte, alcune delle quali sono delle vere e proprie innovazioni. Partendo dalla più banale, al comma 2 si è passati dalla Lira all'Euro, senza aumentare la dimensione dell'ammenda, ma si nota anche che sono state menzionate nuove categorie di conducenti, come quelli di autobus e quelli di veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 t ed anche altri, per i quali si dispone, nel caso in cui si dovesse riscontrare violazione, la revoca della patente ed il suo ritiro immediato.

Sempre nello stesso comma viene accorpato il vecchio comma 3, mentre il nuovo comma 3 prevede una importante novità ovvero la possibilità, da parte della Polizia stradale di servirsi anche di apparecchi portatili comunemente chiamati ETILOMETRI, con grande cambiamento nei tempi di verifica e nelle modalità di accertamento spesso oggetto di contestazione.

Mentre il comma 4 rimane quasi invariato, il comma 5 ora si occupa del caso dei conducenti coinvolti in incidenti per i quali sono rese necessarie cure in strutture mediche; in questo caso, viene stabilito che l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato dalle strutture sanitarie di base o accreditate.

I limiti a cui si è fatto cenno parlando del vecchio comma 5, vengono per la prima volta specificati direttamente nel codice della strada e viene modificata anche la quantità massima di alcol nel sangue consentita: si passa da 0,8 g/l a 0,5 g/l, limite oltre il quale si considera il conducente in stato d'ebbrezza.

Il nuovo comma 7 prende in considerazione l'eventuale rifiuto di accertamento. Punto molto importante perché nel caso di rifiuto, al conducente viene afflitta la pena del già citato comma 2, e pertanto al conducente viene attribuito, in maniera presuntiva o al massimo sintomatica, un tasso alcoolemico superiore a 0,5 ma inferiore a 1,5 g/l.

Il comma 8, invece obbliga il conducente, entro 60 giorni a sottoporsi ad una visita medica al fine di controllare la presenza dei requisiti psicofisici necessari per la guida.

Nell'ultimo comma, il nono, si dispone in via cautelare la sospensione della patente fino all'esito della visita medica sopra citata, ma solo nel caso in cui, il tasso alcoolemico risultasse superiore a 1,5 g/l.

Successivamente con il D.L. 3 agosto 2007 n. 117, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 2007 ed entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione è stato ulteriormente modificato l'art 186:

A) Il comma 2 è sostituito dai seguenti: " Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000 e l'arresto fino a un mese, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

B) Con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena può essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da due a sei mesi. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

C) Con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena può essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223.2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti";

b) al comma 5 è aggiunto il seguente: "Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187."

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalla violazione conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a

persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.";

d) al comma 8, primo periodo, le parole: "del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 2 e 2-bis";

e) il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.".

Le principali differenze riscontrabili osservando questo testo normativo, rispetto a quello precedente, sono sicuramente il comma 2 che si presenta totalmente modificato nella struttura e l'inserimento dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, precisamente la lettera "a" del comma 2 stabilisce un'ammenda da 500 a 2000 €, l'arresto fino a un mese e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per un periodo da tre a sei mesi. Quindi sono state raddoppiate le ammende e aumentato il periodo di ritiro della patente, portato ad un minimo di tre mesi ad un massimo di 6.

Con la nuova modifica chi era trovato con valori alcoolemici tra 0,5 a 0,8 g/l di alcool nel sangue si vedeva contestare un reato penale, un'ammenda salata e la sospensione della patente per un periodo minimo di tre mesi.

Per la fascia immediatamente superiore (da 0,81 a 1,50 g/l), sancita dalla lettera "b" del comma 2, è prevista un'ammenda ancora più alta e che arriva a 3.200 €, fino a due mesi in più di arresto, la sospensione della patente da sei mesi ad un anno e in più, per la prima volta, viene inserita la possibilità di un'attività c.d. socialmente utile gratuita e continuativa, presso strutture sanitarie.

La durata di questi lavori deve essere compresa tra un minimo di 2 mesi ad un massimo di un anno.

Alla lettera "c" del comma in esame troviamo le sanzioni previste qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 g/l. L'ammenda è, sia nel minimo che nel massimo, tripla rispetto a quella prevista dalla lettera "a"; la sospensione della patente, sempre prevista come pena accessoria, va da un anno a due anni e c'è ancora la possibilità di svolgere un'attività sostitutiva della pena con un lavoro socialmente utile.

In più è previsto il caso di autisti di autobus e veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, dove la patente è sempre revocata e questo vuol dire che il fermato per poter recuperare la propria patente, dovrà sostenere l'esame di guida come se non avesse mai avuto la patente in precedenza.

Inoltre con questa riforma sono stati inseriti ulteriori commi, il primo dei quali è il comma 2-bis, ovvero il caso in cui il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente. In questa fattispecie, tutte le sanzioni previste dal comma 2 sono raddoppiate, con l'aggiunta anche del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, nel caso in cui il conducente sia anche proprietario del mezzo.

Le innovazioni hanno coinvolto anche il comma 7, dove il caso di rifiuto dell'accertamento viene descritto in modo più dettagliato: mentre prima c'era un semplice rinvio al comma 2, ora invece si specifica che il conducente è soggetto ad una sanzione amministrativa da 2500 a 10.000 euro.

Inoltre in caso di un incidente in cui il soggetto è rimasto coinvolto, allo stesso viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro, la sospensione della patente da sei mesi a due anni, il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, la visita medica prevista dal comma 8 e se il soggetto commette più volte lo stesso reato nell'arco di un biennio, è sempre revocata la patente.

presunzione di colpevolezza e, soprattutto, anche se non si hanno responsabilità nell'incidente. L'atteggiamento così severo da parte del Legislatore è sicuramente dovuto alla volontà di scoraggiare eventuali rifiuti di accertamento al fine di scampare dalle pene.

Ci sono stati ulteriori ritocchi in sede di conversione del decreto legge che hanno dato adito ad una spaccatura nella dottrina, infatti la legge 2 ottobre 2007 n. 160, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.230 del 3 ottobre 2007, ed entrata in vigore il giorno successivo, ai sensi dell'articolo 1 della stessa legge, ha così riformulato l'articolo 186 per le violazioni commesse dal 4 ottobre 2007:

a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:"2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato

consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'art. 223.

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.

2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. 2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti";

b) al comma 5, dopo il terzo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: "Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'art. 187.c) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalle violazioni conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.";

d) al comma 8, primo periodo, le parole: "del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 2 e 2-bis; e) il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8."

È importante notare che dalla lettera "a" del comma 2 non è più previsto l'arresto, alleggerendo la posizione di chiunque venisse sorpreso alla guida con un tasso alcoolemico compreso tra 0,50 e 0,80.

La depenalizzazione che di fatto è avvenuta nella lettera "a" del comma 2 viene però compensata da un inasprimento delle lettere "b" e "c" dello stesso comma dalle quali è stata eliminata la possibilità di sostituire la pena con un'attività socialmente utile.

Questo gioco di bilanciamento delle pene ci fa ben capire la confusione di cui è stata preda il legislatore che è poi sfociata in una vera e propria *convulsione legislativa*.

A conferma di tutto ciò troviamo il decreto legge 23 maggio 2008, n.92, (a meno di un anno dall'ultima modifica) recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", Gazzetta Ufficiale n.112 del 26 maggio 2008 entrato in vigore il giorno successivo, dove si è intervenuto ulteriormente in materia di guida in stato di ebbrezza.

La norma è stata così riformulata (per le violazioni commesse dal 27 maggio 2008):

a) al comma 2, lettera b), le parole: "l'arresto fino a tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "l'arresto fino a sei mesi";

b) al comma 2, lettera c), le parole: "l'arresto fino a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "l'arresto da tre mesi ad un anno" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, comma 2, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore. La stessa procedura si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.";

c) dopo il comma 2-quater è inserito il seguente: "2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e

lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.";

d) al comma 7, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c)";

e) al comma 7, terzo periodo, le parole: "Dalle violazioni conseguono" sono sostituite dalle seguenti: "La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta";

f) al comma 7, quinto periodo, le parole: "Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio," sono sostituite dalle seguenti: "Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato".

Come ormai sembrava una prassi del periodo, il decreto legge, è stato convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.173 avvenuta il 25 luglio 2008. Questo è il testo che ne è risultato (applicabile alle violazioni commesse dal 26 luglio 2008):

Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), le parole: «l'arresto fino a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto fino a sei mesi»;

b) al comma 2, lettera c), le parole: «l'arresto fino a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto da tre mesi ad un anno» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore, salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla presente lettera. La procedura di cui ai due periodi precedenti si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.» «b-bis) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:"2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, è disposto il fermo

amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223»;

c) dopo il comma 2-quater è inserito il seguente «2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.»;

d) al comma 7, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c);

e) al comma 7, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione»;

f) al comma 7, quinto periodo, le parole: «Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio,», sono sostituite dalle seguenti: «Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato,».

Le modifiche del 2008 sono ritocchi alle pene previste senza grandi sconvolgimenti se non quello di essere ritoccate *in pejus*

Inoltre, viene inserito il comma 2-quinquies che sancisce la modalità di sequestro e attribuisce la qualità di “custode” alla persona che prende in custodia il mezzo, attribuendole garanzie e responsabilità del caso.

Il legislatore interviene ulteriormente con la legge 15 luglio 2009, n.94 entrata in vigore l'8 agosto 2009. Questo il testo normativo (applicabile alle violazioni commesse dall'8 agosto 2009):

a) all'articolo 186, dopo il comma 2-quinquies sono inseriti i seguenti: